



## **Scissione mediante scorporo: panoramica dell'istituto e interrogativi da risolvere**

Il nuovo articolo 2506.1 cod. civ., in recepimento della Direttiva UE 2019/2121, introduce nell'ordinamento italiano una nuova operazione societaria straordinaria: la scissione mediante scorporo.

In linea generale la scissione mediante scorporo consente di assegnare parte del patrimonio della scissa a una o più società beneficiarie di nuova costituzione, con la particolarità che le azioni o quote emesse da quest'ultima sono attribuite alla scissa e non ai suoi soci.

Di seguito le caratteristiche principali dell'operazione:

- la scissione può essere a favore di una o più società di nuova costituzione: la beneficiaria, che nasce a seguito dell'operazione straordinaria, sarà pertanto totalmente posseduta dalla scissa;
- le azioni o quote non sono assegnate ai soci della società scissa ma alla società stessa;
- la società scissa deve continuare la propria attività: si tratta pertanto di scissione parziale.

Per quanto gli aspetti tributari dell'operazione non siano stati espressamente regolati, l'orientamento maggioritario della dottrina propende nel ritenere che la scissione mediante scorporo debba rientrare nel *genus* delle operazioni di scissione<sup>1</sup> per le quali vige il principio di neutralità, racchiuso nell'art. 173 del TUIR.

In considerazione del particolare meccanismo di funzionamento, le disposizioni contenute all'interno dell'art. 173 del TUIR devono ritenersi applicabili compatibilmente alla peculiare struttura dell'operazione<sup>2</sup>.

In particolare, per quanto riguarda la ripartizione delle posizioni fiscali soggettive maturate in capo alla scissa, il comma 4 del citato art. 173 prevede che le posizioni fiscali soggettive, che non sono riferibili a specifiche attività e/o passività

---

<sup>1</sup> Dal punto di vista civilistico non vi è alcun dubbio in merito alla riconducibilità della nuova operazione alla categoria della scissione societaria come si evince sia dalla collocazione dell'art. 2506.1 all'interno delle disposizioni che regolano la scissione societaria (Libro V, Titolo V, Capo X, sez. III) sia dalle modifiche apportate agli artt. 2506-*bis* e 2506-*ter* dall'art. 51, comma 3 del D.lgs. n.19/2023 volte a rendere applicabili le suddette disposizioni alla fattispecie della scissione mediante scorporo.

<sup>2</sup> Non dovrebbero ritenersi applicabili, ad esempio, le disposizioni del comma 3 in quanto l'assegnazione delle partecipazioni alla scissa e non determina alcun concambio.





trasferite dalla scissa alla beneficiaria, debbano essere ripartite tra le stesse società in proporzione al patrimonio netto contabile che, rispettivamente, risulta essere trasferito alla beneficiaria e che rimane presso la scissa.

Tuttavia, nel caso della scissione mediante scorporo deve essere considerato che, sebbene il patrimonio netto contabile della beneficiaria si incrementi per effetto degli elementi attivi netti provenienti dalla scissa, il patrimonio netto contabile della scissa non si riduce in misura corrispondente<sup>3</sup>.

Si attendono a riguardo necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tralasciando le specificità procedurali previste dall'art. 2506.1 cod.civ. (contenuto del progetto di scissione, possibilità di omettere la situazione patrimoniale infrannuale e relazioni accompagnatorie), merita porre l'attenzione sulla condizione che le azioni o quote della beneficiaria vengono attribuite alla società scissa, circostanza che rende tale operazione equiparabile a quella di conferimento di azienda ovvero di beni mediante apporto.

Entrambe le operazioni seppur soggette a discipline giuridiche non equivalenti consentono ad una società di trasferire parte del proprio patrimonio in favore di un'altra società ricevendo in cambio le partecipazioni della beneficiaria.

Non vi è dubbio nel ritenere che la previsione di cui all'art. 2506.1 cod. civ. rappresenti un'alternativa valida al conferimento al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività<sup>4</sup>.

Tale equiparazione può essere osservata anche sotto il profilo degli effetti fiscali, in quanto se è vero che la disciplina applicabile alla scissione mediante scorporo è racchiusa nell'art. 173 del TUIR, è altrettanto vero che in caso di conferimento di azienda o di ramo d'azienda il regime applicabile è anch'esso quello della neutralità fiscale disposto dall'art. 176 del TUIR.

Differenti considerazioni emergono nell'ipotesi in cui vengano trasferiti beni diversi da un compendio aziendale.

---

<sup>3</sup> Secondo Assonime, circ. n. 14 del 22.03.2023, *“sembra preferibile la soluzione di prendere in considerazione l'entità del patrimonio netto contabile trasferito e quello rimasto senza computare gli effetti che derivano dall'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria, tenuto conto che le partecipazioni in questione non hanno in alcun modo concorso alla formazione degli attributi fiscali soggetti al criterio di suddivisione di cui all'art. 173, comma 4, del TUIR. In tal modo, in definitiva, a parità di patrimonio netto contabile attribuito alla beneficiaria, la ripartizione delle posizioni soggettive della scissa dovrebbe avvenire con modalità analoghe a quanto sarebbe avvenuto a seguito di una scissione parziale tradizionale.”*. In senso contrario si veda *“Scissione scorporo e imputazione delle perdite alla beneficiaria”*, Paolo Meneghetti, Euroconference News del 06.06.2023, secondo il quale nessuna quota di posizioni soggettive deve essere trasferita in quanto nessuna ripartizione contabile di patrimonio netto è eseguita.

<sup>4</sup> Invero, è lo stesso art. 51, comma 3 del D.lgs. n.19/2023 ad attribuire alla scissione mediante scorporo una funzione analoga ed alternativa (rispetto alle modalità già esistenti) in considerazione dell'assegnata finalità di trasferimento di asset. L'art. 51 infatti introduce il citato art. 2506.1 *“al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione”*.



In tale circostanza il conferimento di singoli asset, dal punto di vista delle imposte sul reddito, rappresenta un'operazione necessariamente realizzativa da assoggettare alle disposizioni di cui all'art. 9 del TUIR.

Nel caso in cui il trasferimento del singolo bene avvenga attraverso la scissione mediante scorporo, l'impianto generale della disciplina della scissione dovrebbe deporre per la neutralità contabile e fiscale dell'operazione, senza emersione di materia imponibile. E ciò anche nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per le quali non ricorrano i presupposti del regime di cd. realizzo controllato di cui agli artt. 175 e 177, commi 2 e 2-*bis*, del TUIR.

Con particolare riferimento all'ambito IVA, il trasferimento del singolo bene mediante conferimento è assoggettato ad IVA mentre non è considerato rilevante ai fini dell'applicazione del tributo il trasferimento del bene se attuato mediante scissione (cfr. l'art. 2, co. 3, lett. f) del DPR 633/1972).

Ancora, per quanto attiene al comparto delle imposte indirette, mentre il conferimento di un fabbricato abitativo da un'impresa ad una società può essere soggetto ad imposta di registro con aliquota proporzionale, in caso di scissione mediante scorporo del medesimo immobile alla beneficiaria l'imposta di registro è dovuta in misura fissa (cfr. l'art. 4, comma 1, lett. b della TPP allegata al TUR).

Da quanto precede emerge che la scissione mediante scorporo potrebbe in taluni casi beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso rispetto a quello previsto per il conferimento.

La scelta tra scorporo e conferimento non dovrebbe dare luogo a fenomeni di abuso ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. n. 212/2000, poiché tali operazioni appaiono entrambe fisiologicamente idonee a consentire il trasferimento degli asset in una società neocostituita interamente partecipata dalla trasferente. La scelta operata dal contribuente a favore dello scorporo ricadrebbe, perciò, nell'ambito di applicazione del comma 4 dell'art. 10-*bis*, secondo cui *“Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”*, ma poste dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità.

Sempre in tema di abuso, inoltre, è ragionevole ritenere che anche un'eventuale successiva cessione della partecipazione nella beneficiaria non dia luogo a fenomeni di abuso poiché se oggetto di scorporo è un ramo di azienda, lo schema dell'operazione non sarebbe dissimile da quanto già previsto per il conferimento disciplinato dall'art. 176, comma 3, del TUIR (neutralità del conferimento con immediata fruizione della PEX in caso di cessione della partecipazione).

Laddove lo scorporo riguardi invece attività che non costituiscano azienda, la partecipazione ceduta risulterebbe, nella maggior parte dei casi, priva dei requisiti PEX e quindi la plusvalenza da cessione sarebbe soggetta a tassazione ordinaria.



Problematiche potrebbero emergere nel caso in cui venga scorporato un bene il cui valore venale sia inferiore a quello contabile e fiscale e successivamente venga ceduta la partecipazione nella beneficiaria.

In virtù del principio di neutralità fiscale e di continuità dei valori, i beni di primo grado attribuiti alla beneficiaria dovranno mantenere lo stesso valore fiscale e contabile che possedevano presso la scissa; similmente le partecipazioni (beni di secondo grado) avranno lo stesso valore fiscale e contabile degli asset della scissa che vanno a sostituire.

La successiva cessione della partecipazione al valore venale determinerà una minusvalenza in capo alla società scissa. Allo stesso tempo l'eventuale cessione del bene di primo grado genererà un'ulteriore minusvalenza.

Per effetto della scissione la minusvalenza latente viene replicata sulla partecipazione nella beneficiaria che si genera per effetto dell'operazione, creando i presupposti per una doppia deduzione.

Si tratta di uno dei molti temi che hanno ad oggetto la definizione del regime fiscale applicabile alla scissione mediante scorporo e per il quale si attendono opportuni interventi normativi e di prassi.